Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 novembre 1981** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 329 DEL 30 NOVEMBRE 1981:

LEGGE 24 novembre 1981, n. **689**.

Modifiche al sistema penale.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 329 DEL 30 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Le-Mar, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **I.S.A., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **GIM - Generale industrie metallurgiche, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni «6% - 1973-1988» sorteggiate il 4 novembre 1981. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1981. — **S.I.F.R.A., società per azioni, in Isola della Scala (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **Ditta trafileria Giuseppe Passerini & C., società per azioni, in Dolzago (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **IAO - Industrie riunite, società per azioni, in Beinasco (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1981. — **Molino P. Berruto di f.lli Berruto, società per azioni, in Chieri:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1981. — **Zuccherificio e raffineria di Mizzana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni «7% - 1972-1987» sorteggiate il 10 novembre 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni «6% - 1966-1986» sorteggiate il 10 novembre 1981. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Estrazione di obbligazioni. — **Impresa di costruzioni ing. G. Maciotta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981. — **Sughericifio P. Careddu, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1981. — **Domus Sad, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni «5,50% - 1962-1982» sorteggiate il 10 novembre 1981. — **Comune di Roma:** Obbligazioni «Città di Roma 6% - 1966» sorteggiate il 20 novembre 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni «8% - 1975-1985» sorteggiate il 19 novembre 1981. — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981 (deliberazione assembleare 7 febbraio 1973). — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981 (deliberazione assembleare 7 giugno 1971). — **C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni «12% - 1975-1989». — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1981. — **S.A.S.A. - Scatolificio ambrosiano, società per azioni, in Carnate:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1981. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana p.a., in Lido di Camaiore:** Obbligazioni «SALT 6% - 1965» sorteggiate il 16 novembre 1981.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 14 novembre 1981

Dopo l'art. 96 del regolamento è aggiunto il seguente capo:

Capo XIX-*bis*

DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

Art. 96-*bis*

« 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del primo comma dell'art. 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma precedente alla commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'art. 75. La commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'art. 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per la eventuale discussione pregiudiziale in assemblea.

3. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione per scrutinio segreto, sulla esistenza, dei presupposti richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di due presidenti di gruppo o di trenta deputati, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di due presidenti di gruppo o di trenta deputati e la votazione da parte dell'assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

4. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma precedente è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo.

5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

6. Scaduto il termine per riferire di cui all'art. 81, i disegni di legge di conversione di decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente.

7. E' in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.

8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano ».

(6784)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981, n. **684**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 213, 214, 215, 216, 217, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 213. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 214. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata al professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 215. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 216. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 217. — Il piano di studio è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) *Orientamento di « sanità pubblica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria:

medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di « igiene del lavoro »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di « igiene e medicina scolastica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di « laboratorio »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dello inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi sono completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Registro n. 114 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **685.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo periodo del punto *a)* dell'art. 1001, relativo alla scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, è sostituito dal seguente:

« *a)* corso biennale di specializzazione riservato ai laureati italiani in architettura, lettere ed ingegneria civile, ovvero stranieri forniti di titolo equivalente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1981
Registro n. 114 *Istruzione, foglio n.* 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1981, n. **686.**

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore due del 28 marzo 1982 alle ore tre (legali) del 26 settembre 1982, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — MARCORA — BODRATO — DI GIESI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. **687.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 67 - l'istituto di « filologia slava » annesso alla facoltà di magistero cambia la denominazione in quella di « istituto di lingue e letterature slave ».

Art. 2.

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

letterature moderne comparate;
dialettologia italiana.

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere gli insegnamenti di « lingua spagnola moderna e contemporanea » e « lingua e letteratura scandinava » cambiano la denominazione rispettivamente in « letteratura spagnola moderna e contemporanea » e « lingue e letterature scandinave ».

Art. 81 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

organizzazione internazionale;
sociologia rurale;
sociologia dell'organizzazione;
relazioni industriali;
statistica sociale.

Art. 82 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in psicologia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
psicopedagogia differenziale;
tecniche della riabilitazione psico-motoria.

Art. 3.

Art. 84 - l'istituto di clinica oculistica, annesso alla facoltà di medicina e chirurgia, cambia la denominazione in quella di « istituto di oftalmologia », istituto polidisciplinare ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel medesimo art. 84 è inserito l'istituto policattedra di « terapia medica ».

Art. 4.

Art. 103 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito, per tutti e tre gli indirizzi, l'insegnamento di « oceanografia ».

Art. 5.

L'art. 123, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del diploma di laurea in farmacia, è soppresso e sostituito come segue:

« Art. 123. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1981
Registro n. 114 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1981.

Divieto di commercializzazione di raccordi di ghisa malleabile a cuore nero per impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Visti gli articoli 2, 5 e 6, lettere *g*) ed *n*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta la propria competenza ad emanare provvedimenti per la salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita relativamente ai prodotti industriali nonché provvedimenti concernenti gli standards dei prodotti industriali;

Visto il telex del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3068 del 2 luglio 1981, col quale è stata demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza per l'attività omologativa di macchinari, impianti e mezzi personali di protezione;

Ritenuto che la qualità dei materiali impiegati in prodotti, di cui ai punti precedenti, è elemento di valutazione ai fini della determinazione degli standards e della salvaguardia della sicurezza degli stessi prodotti, nonché della loro omologazione;

Tenuto conto dei risultati delle ricerche, effettuate dall'istituto di chimica fisica elettrochimica e metallurgia del Politecnico di Milano, dai quali si rileva che sia in generale da sconsigliare l'impiego della ghisa malleabile a cuore nero per la fabbricazione di raccordi, in tutte le applicazioni in cui sia importante la sicurezza d'esercizio, a causa della sensibilità alla frattura fragile, ai rischi di incrinature e di rotture in fase di montaggio e di esercizio, alla formazione di difetti per la scarsa colabilità, che comporta la non affidabilità per piccoli spessori, alla difficoltà di protezione anticorrosiva mediante zincatura;

Considerata la necessità di prevenire fenomeni di cedimento, negli impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibili a causa dell'impiego di materiale di qualità non idoneo;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario vietare la commercializzazione dei raccordi di ghisa malleabile a cuore nero;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'inizio del terzo mese dalla pubblicazione del presente decreto è fatto divieto di commercializzare raccordi di ghisa malleabile a cuore nero per impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile.

Art. 2.

Gli uffici provinciali UPICA del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilano sull'applicazione del presente decreto, segnalando al Ministero stesso gli eventuali commercianti inadempienti.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(6832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1981.

Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, lettera *b*), dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 e modificato con decreti ministeriali 4 febbraio 1980 e 12 ottobre 1981;

Vista la deliberazione adottata in data 29 aprile 1981 dal consiglio nazionale dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' approvata l'allegata deliberazione adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 29 aprile 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI E.N.P.A.F.

Deliberazione n. 4

OGGETTO: Modifiche regolamentari.

Convocato a norma di statuto dal presidente on. dott. Mario Zappalà in data 29 aprile 1981 in Roma, via Palestro n. 75.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Tenuto conto che con il 7 febbraio c.a. è venuto a scadere il termine perentorio stabilito dal regolamento per la presentazione delle domande di riscatto degli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1959;

Considerato che, in analogia a specifiche disposizioni legislative concernenti la proroga dei termini di prescrizione, si rende necessario adottare anche in favore dei farmacisti iscritti all'Ente, residenti al momento del sisma nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, provvedimenti straordinari che tengano conto della grave situazione di disagio in cui gli stessi si sono venuti a trovare;

Accertata inoltre l'opportunità di consentire anche ai farmacisti che hanno esercitato l'attività professionale in territorio estero o nelle ex colonie italiane di riscattare gli anni di esercizio professionale antecedenti il 1959 esercizio che, essendo stato esplicato fuori dal territorio nazionale, non risulta coperto da iscrizione all'albo a condizione però che l'esercizio stesso sia certificato da pubblica amministrazione;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione;

A norma di statuto;

Delibera

di apportare al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1980 la seguente modifica:

a) il termine per la presentazione delle domande di riscatto degli anni di iscrizione all'albo professionale antecedenti il 1959 stabilito dal penultimo comma dell'art. 20 e dal terzo comma dell'art. 26 del regolamento approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 e modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1980, è riaperto esclusivamente per gli iscritti che risiedevano al momento del sisma nelle zone di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Potenza e Salerno colpite dal terremoto del novembre 1980;

b) ai farmacisti iscritti all'Ente alla data del 1° gennaio 1981, che hanno esercitato l'attività professionale in territorio estero o nelle ex colonie italiane è consentito di riscattare gli anni di esercizio professionale antecedenti il 1959 esplicato fuori dal territorio nazionale. Il riscatto si compie alle stesse condizioni previste dagli articoli 20, sesto comma, e 26, quarto comma, e produce gli stessi effetti stabiliti nell'ultimo comma degli articoli 20 e 26;

c) le domande di riscatto di cui ai punti *a*) e *b*) corredate da documentazione probatoria rilasciata da pubblica amministrazione dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente deliberazione

Roma, addì 29 aprile 1981

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: SCAMARDELLA

(6633)

DECRETO 19 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Ordine - Società cooperativa a r.l. », in liquidazione ordinaria, in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata a carico della società cooperativa « L'Ordine - Società cooperativa a r.l. », con sede in Como, in liquidazione ordinaria, dalle quali risulta che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « L'Ordine - Società cooperativa a r.l. », con sede in Como, in liquidazione ordinaria, costituita con atto ai rogiti notar Giuriani di Como del 30 novembre 1976, rep. n. 72271, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fabio Castelli nato ad Appiano Gentile (Como) il 24 gennaio 1934 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6859)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1981.

Proroga del termine stabilito per la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1981;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine stabilito per la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 novembre 1981, previsto dal decreto ministeriale 30 ottobre 1981 per la presentazione delle domande di cui all'art. 15 del decreto-legge 21 settembre 1979, è prorogato al 19 dicembre 1981.

Roma, addì 28 novembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6907)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 novembre 1981.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della misura del suddetto sovracanone, sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la nota 24424 del 12 novembre 1981 dell'Istituto centrale di statistica, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo gennaio 1980-ottobre 1981 è + 34,50 % (più trentaquattrovirgolacinquantapercento);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 4.500 a L. 6.052 (in cifra tonda) per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, a L. 6.052 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta, ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 novembre 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(6857)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1981, n. **688**.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico - C.I.C.L.A.T., in Roma.

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico - C.I.C.L.A.T., in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1981
Registro n. 12 *Lavoro, foglio n.* 109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo L'Amicizia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Andreottola in data 25 giugno 1973, rep. 207243, reg. soc. 154994;

2) società cooperativa edilizia Sito Gardenia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Carli in data 17 giugno 1971, rep. 115100/21558, reg. soc. 146167;

3) società cooperativa edilizia Sebastiano Caboto a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 24 agosto 1971, rep. 18362, reg. soc. 146900;

4) società cooperativa edilizia La Cascinetta a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 25 settembre 1973, rep. 52274/1613, reg. soc. 155876;

5) società cooperativa edilizia Cadorago Fiori a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Carli in data 21 giugno 1972, rep. 125638, reg. soc. 149971;

6) società cooperativa edilizia Teano a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Cipollone in data 29 dicembre 1975, rep. 469156/4215, reg. soc. 168058;

7) società cooperativa edilizia La Tegola a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Barassi in data 19 settembre 1972, rep. 6020, reg. soc. 150825;

8) società cooperativa edilizia S. Rita a r.l., con sede in Limito di Pioltello (Milano), costituita per rogito Notari in data 18 gennaio 1971, rep. 296/9359, reg. soc. 144829;

9) società cooperativa edilizia Nuova Seregno a r.l., con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Pentangelo in data 24 febbraio 1976, rep. 27802/1715, reg. soc. 12080;

10) società cooperativa edilizia Badilese a r.l., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano), costituita per rogito Notari in data 15 maggio 1972, rep. 29970, reg. soc. 149528;

11) società cooperativa edilizia Dipendenti APAM a r.l., con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 24 aprile 1974, rep. 1600, reg. soc. 5162;

12) società cooperativa edilizia S. Lorenzo a r.l., con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 25 marzo 1970, rep. 2001/936, reg. soc. 4243;

13) società cooperativa edilizia Il Sole Antares a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Ghisalberti in data 24 marzo 1971, rep. 1455, reg. soc. 7424;

14) società cooperativa edilizia La Famiglia di Darfo Boario Terme a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Lechi in data 30 novembre 1968, rep. 14255, reg. soc. 8062;

15) società cooperativa edilizia La Famiglia di Villa Bartolomea a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Barzellotti in data 23 marzo 1968, rep. 773, reg. soc. 7848;

16) società cooperativa edilizia La Primavera a r.l., con sede in Ottobiano (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 18 maggio 1973, rep. 2596, reg. soc. 2387/3237 fasc.;

17) società cooperativa edilizia La Oriolese a r.l., con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Giovanni Adamo in data 9 maggio 1963, rep. 5268/1400, reg. soc. 841/888;

18) società cooperativa edilizia C.E.T. - Cooperativa Edificatrice Tassisti a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 13 maggio 1975, rep. 243003/5408, reg. soc. 164908;

19) società cooperativa edilizia - Cooperativa di Abitazione Speranza a r.l., con sede in Cernobbio (Como), costituita per rogito Giannotti in data 23 settembre 1970, rep. 114536/7645, reg. soc. 7445.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro GE.S.STEL. - Gestione servizi televisivi a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 23 giugno 1973, rep. 46449, reg. soc. 6761;

2) società cooperativa edilizia Gisella a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 11 luglio 1974, rep. 53654, reg. soc. 7307;

3) società cooperativa edilizia Edilverde a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 11 giugno 1957, rep. 8149, reg. soc. 3160;

4) società cooperativa edilizia Dipendenti Consorzio Agrario Provinciale Treviso - S.C.E.D.C.A.P. - a r.l con sede in Treviso costituita per rogito Galanti in data 8 ottobre 1952, rep. 19959, reg. soc. 2364;

5) società cooperativa di consumo Ferrovieri dello Stato di Castelfranco Veneto (C.O.F.E.R.S. - Castelfranco Veneto, a r.l., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 11 marzo 1950, rep. 7936, reg. soc. 2060;

6) società cooperativa edilizia Val Cavasia a r.l., con sede in Cavaso del Tomba (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 9 dicembre 1971, rep. 9906, reg. soc. 5988;

7) società cooperativa edilizia Giano a r.l., con sede in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 21 marzo 1969, rep. 30133, reg. soc. 5231;

8) società cooperativa edilizia Lidia a r.l., con sede in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 13 ottobre 1965, rep. 21479, reg. soc. 4528;

9) società cooperativa edilizia Lugano a r.l., con sede in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 28 marzo 1966, rep. 22354. reg. soc. 4602;

10) società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., con sede in Cornuda (Treviso), costituita per rogito Turchetto in data 17 settembre 1964, rep. 6801, reg. soc. 4366;

11) società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Crocetta del Montello (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 19 ottobre 1964, rep. 21590, reg. soc. 4361;

12) società cooperativa edilizia Iscritti Società Operaia Mutuo Soccorso di Mogliano Veneto - I.S.O.M.S., a r.l. con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Salonia in data 21 luglio 1971, rep. 29891, reg. soc. 5868;

13) società cooperativa edilizia Urbanistica Nuova a r.l., con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Salonia in data 27 gennaio 1972, rep. 30566, reg. soc. 6033;

14) società cooperativa edilizia Cielo Aperto a r.l. con sede in Silea (Treviso), costituita per rogito Olivi in data 3 settembre 1973, rep. 7673, reg. soc. 6754;

(6568)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « IS.FI.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l. », in Pavia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 novembre 1981 ha autorizzato la società « IS.FI.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l. », in Pavia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(6834)

Autorizzazione alla società « Rapid fiduciaria e di revisione aziendale società a responsabilità limitata », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 novembre 1981 ha autorizzato la società « Rapid fiduciaria e di revisione aziendale società a responsabilità limitata », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(6835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 25 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1193,300	1193,300	1193,25	1193,300	1193,25	1193,25	1193,200	1193,300	1193,300	1193,30
Dollaro canadese	1012,700	1012,700	1013 —	1012,700	1012,75	1012,65	1012,550	1012,700	1012,700	1012,70
Marco germanico	535,320	535,320	535,50	535,320	535,33	535,30	535 —	535,320	535,320	535,30
Fiorino olandese	489,640	489,640	489,25	489,640	489,13	489,60	490 —	489,640	489,640	489,65
Franco belga	31,925	31,925	31,8650	31,925	31,87	31,90	31,910	31,925	31,925	31,90
Franco francese	212,270	212,270	212 —	212,270	212 —	212,25	212,120	212,270	212,270	212,30
Lira sterlina	2299,400	2299,400	2297 —	2299,400	2295,87	2299,35	2297,750	2299,400	2299,400	2299,40
Lira irlandese	1902 —	1902 —	1900 —	1902 —	1899,65	—	1902 —	1902 —	1902 —	—
Corona danese	166,680	166,680	166,50	166,680	166,45	166,65	166,690	166,680	166,680	166,70
Corona norvegese	207,710	207,710	207,30	207,710	207,34	207,70	207,500	207,710	207,710	207,70
Corona svedese	218,350	218,350	218,25	218,350	218,24	218,35	218,450	218,350	218,350	218,35
Franco svizzero	671,290	671,290	670,25	671,290	670,08	671,30	671,100	671,290	671,290	671,30
Scellino austriaco	76,360	76,360	76,30	76,360	76,24	76,35	76,330	76,360	76,360	76,35
Escudo portoghese	18,700	18,700	18,57	18,700	18,57	17,80	18,700	18,700	18,700	18,70
Peseta spagnola	12,546	12,546	12,52	12,546	12,52	12,55	12,532	12,546	12,546	12,54
Yen giapponese	5,516	5,516	5,50	5,516	5,51	5,50	5,517	5,516	5,516	5,51
E.C.U.	1310,170	1310,170	—	1310,170	—	—	1310,170	1310,170	1310,170	—

Media dei titoli del 25 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,025
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,050
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,950
» » » » 1- 1-1980/82	99,350
» » » » 1- 3-1980/82	99,075
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	98,925
» » » » 1- 6-1980/82	98,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,550
» » » » 1-10-1980/82	98,650
» » » » 1-12-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	98,275
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,125
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,750
» » » 12 % 1- 4-1982	96,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,500
» » » 12 % 1-10-1983	86,600
» » » 12 % 1- 1-1984	84,400
» » » 12 % 1- 4-1984	84,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1193,250
Dollaro canadese	1012,625
Marco germanico	535,160
Fiorino olandese	489,820
Franco belga	31,917
Franco francese	212,195
Lira sterlina	2298,575
Lira irlandese	1902 —
Corona danese	166,685
Corona norvegese	207,605
Corona svedese	218,400
Franco svizzero	671,195
Scellino austriaco	76,345
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,539
Yen giapponese	5,516
E.C.U.	1310,170

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 26 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1191,550	1191,550	—	1191,550	1191,50	1191,50	1191,450	1191,550	1191,550	1191,55
Dollaro canadase	1010,600	1010,600	—	1010,600	1010,33	1010,55	1010,750	1010,600	1010,600	1010,60
Marco germanico	535,950	535,950	—	535,950	536,10	535,90	536,100	535,950	535,950	535,95
Fiorino olandese	489,900	489,900	—	489,900	489,52	489,85	489,900	489,900	489,900	489,90
Franco belga	31,907	31,907	—	31,907	31,89	31,85	31,910	31,907	31,907	31,90
Franco francese	212,390	212,390	—	212,390	212,35	212,40	212,400	212,390	212,390	212,40
Lira sterlina	2312,700	2312,700	—	2312,700	2311,35	2312,65	2312,200	2312,700	2312,700	2312,70
Lira irlandese	1901,250	1901,250	—	1901,250	1901 —	—	1903,500	1901,250	1901,250	—
Corona danese	166,440	166,440	—	166,440	166,35	166,45	166,470	166,440	166,440	166,45
Corona norvegese	207,500	207,500	—	207,500	207,46	207,50	207,650	207,500	207,500	207,50
Corona svedese	218,350	218,350	—	218,350	218,09	218,35	218,350	218,350	218,350	218,35
Franco svizzero	670,700	670,700	—	670,700	669,85	670,65	670,300	670,700	670,700	670,70
Scellino austriaco	76,300	76,300	—	76,300	76,34	76,30	76,360	76,300	76,300	76,30
Escudo portoghese	18,600	18,600	—	18,600	18,40	18,60	18,500	18,600	18,600	18,60
Peseta spagnola	12,541	12,541	—	12,541	12,52	12,55	12,530	12,541	12,541	12,55
Yen giapponese	5,524	5,524	—	5,524	5,51	5,52	5,519	5,524	5,524	5,52
E.C.U.	1313,700	1313,700	—	1313,700	—	—	1313,700	1313,700	1313,700	—

Media dei titoli del 26 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,225
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,950
» » » » 1- 1-1980/82	99,425
» » » » 1- 3-1980/82	99,075
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	98,925
» » » » 1- 6-1980/82	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,650
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,550
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	98,225
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	97,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,800
» » » 12 % 1- 4-1982	96,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,500
» » » 12 % 1-10-1983	86,450
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1191,500
Dollaro canadese	1010,675
Marco germanico	536,025
Fiorino olandese	489,900
Franco belga	31,908
Franco francese	212,395
Lira sterlina	2312,950
Lira irlandese	1902,375
Corona danese	166,455
Corona norvegese	207,575
Corona svedese	218,350
Franco svizzero	670,500
Scellino austriaco	76,330
Escudo portoghese	18,550
Peseta spagnola	12,535
Yen giapponese	5,521
E.C.U.	1313,700

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di chimica dell'Accademia aeronautica

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che il prof. Lelio Mazzarella, titolare della cattedra di chimica presso l'Accademia Aeronautica, lascerà l'incarico per rinuncia a partire dall'anno accademico 1981-1982;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del docente ora detto;

Tenuto conto dei tempi di attuazione delle procedure concorsuali;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica esiste, già ora, la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta l'opportunità di dare inizio al procedimento di concorso in tempo utile ed evitare la necessità di conferire un nuovo incarico temporaneo in materia fondamentale di insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) avere conseguito il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, della nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso e l'eventuale possesso di titoli di preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali: *a)* l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica; *b)* essere in possesso della libera docenza nella materia messa a concorso e in materia strettamente affine; *c)* avere insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;

4) per i candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione: copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quelli di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche eventualmente riportate nell'ultimo quinquennio;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili al fine del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dovere produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università e istituti universitari dello Stato, insegnanti nelle materie messe a concorso o materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere, segretario.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza (a parità di merito) previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei, saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione di documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - via XX Settembre, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente Ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato medico debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostituivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva. I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva. Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste ed altre Amministrazioni, a qualsiasi titolo. I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado ed anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è stato contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, della legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 188

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (1);
di non avere riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato del . . . . (4);
di aver prestato servizio dal . . . . . al . . e che la risoluzione del rapporto (o di relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . . (4);
di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicarne le eventuali condanne penali riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratta dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati nell'art. 3 del bando di concorso.

(6688)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a venti posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 9 settembre 1981, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazzale J.F. Kennedy, Eur, nei giorni 21 e 22 dicembre 1981, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(6687)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi relativi alla pubblicazione di concorsi pubblici, per esami, a posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Bergamo, Brescia, Firenze, Torino e Venezia.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a otto posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Bergamo, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda e scadrà il 28 dicembre 1981.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Brescia, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda e scadrà il 28 dicembre 1981.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a sette posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Firenze, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda n. 328 del 28 novembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda e scadrà il 28 dicembre 1981.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Torino, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda e scadrà il 28 dicembre 1981.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a undici posti di «collaboratore» (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Venezia, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda n. 328 del 28 novembre 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda e scadrà il 28 dicembre 1981.

(6853)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 settembre 1981 la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento mediante concorso riservato dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Arluno, Bareggio, Besana Brianza, Caponago-Cavenago Brianza-Cambiago, Carnate-Ronco Briantino, Carugate, Cervignano d'Adda-Galgagnano-Montanaso Lombardo, Cesano Boscone, Codogno, Cuggiono, Desio, Marcallo con Casone-Mesero, Lainate, Muggiò, Sedriano-Vittuone, Senago, Sovico, Turbigo-Nosate, Vernate, Vignate e Villasanta, è stata così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario amministrativo, livello 8°, della regione Lombardia.

Componenti:

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario amministrativo della U.S.S.L. 75 di Milano, comandato in regione;

Pontoni dott. Humberto, funzionario medico, livello 7°, della regione Lombardia;

Contro prof. Luigi, primario di medicina presso l'ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano;

Proto prof. Maggiorino, primario di ostetricia presso l'ospedale di Cassano d'Adda;

Petrella dott. Remo, medico condotto del comune di Carpiano.

Segretario:

Menichella dott. Pompeo, funzionario amministrativo della U.S.S.L. 75 di Milano, comandato in regione.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

(6815)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 16 novembre 1981, n. 7676, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per le seguenti sedi farmaceutiche rurali di nuova istituzione:

1) comune di Pollina, frazione « Finale »;

2) comune di Camporeale, località « Mandranova ».

Le domande di partecipazione al concorso, compilate in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, e corredate dai documenti previsti dalla stessa norma, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 27 febbraio 1982.

(6855)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813290)